

TITOLO: WHISTLEBLOWING

SOMMARIO

1. SCOPO	2
2. CAMPO DI APPLICAZIONE	2
3. RIFERIMENTI	3
4. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE	3
5. MODALITÀ DI SEGNALAZIONE	4
6. CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE	4
7. CANALE ESTERNO DI SEGNALAZIONE- ANAC	6
8. DIVULGAZIONE PUBBLICA	7
9. DENUNCIA ALL'AUTORITÀ	7
10. FORME DI TUTELA	7
11. RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE	8
12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	9

N° REV	DESCRIZIONE	REDAZ.	VISTO	APPROV.
00	Prima emissione	Eva Betto	Stefania Betto D. Soffritti	Organo Dirigente
01	Inserimento delle segnalazioni anonime			

TITOLO: WHISTLEBLOWING

1. SCOPO

L'Unione Europea, con la Direttiva 2019/1937, ha rinnovato la normativa riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, al fine di creare uno standard minimo per la protezione dei diritti dei whistleblowers in tutti gli Stati Membri.

L'Italia ha attuato la Direttiva Europea con il D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 (di seguito il "Decreto"), modificando così la previgente disciplina del whistleblowing.

La presente procedura, che sostituisce la precedente in materia di whistleblowing, intende fornire a chi segnala le violazioni, chiare indicazioni operative in merito all'oggetto, ai contenuti, ai destinatari e alle modalità di trasmissione delle segnalazioni.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le segnalazioni possono essere effettuate dai seguenti soggetti:

- a) lavoratori subordinati, ivi compresi i lavoratori che svolgono:
 - l'attività a tempo parziale, intermittente, a tempo determinato, di somministrazione, di apprendistato, di lavoro accessorio (il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal D.lgs. n.81/2015);
 - prestazioni occasionali (ai sensi dell'art. 54-bis del D.L. n. 50/2017, conv. dalla Legge n.96/2017);
- b) i lavoratori autonomi
 - con contratto d'opera (art. 2222 C.c.);
 - con rapporto di collaborazione (di cui all'art. 409 c.p.c.), come i rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;
 - con rapporto di collaborazione che si concreta in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente;
- c) i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della Società;
- d) i liberi professionisti ed i consulenti che prestano la propria attività presso la Società;
- e) i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;
- f) gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto presso la Società (ad esempio, componenti del Cda o Odv).

La tutela delle persone segnalanti si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

- a) quando il rapporto giuridico sopra descritto non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

TITOLO: WHISTLEBLOWING

3. RIFERIMENTI

- Decreto Legislativo 24/2023;
- Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione. Il provvedimento è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le disposizioni in esso previste hanno effetto dal 15 luglio 2023.

4. OGGETTO DELLA SEGNALEZIONE

Sono oggetto di segnalazione i comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse o l'integrità dell'ente privato (di seguito segnalazioni) che consistono in:

1. condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
2. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
3. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
4. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
5. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 2), 3) e 4).

Altresì costituiscono oggetto di segnalazione:

6. *Violazioni al Sistema di Gestione PdR 125:2022, nonché* atti o comportamenti che configurano violenza e molestie scaturite nel contesto lavorativo come descritto nella procedura "Contrasto alle violenze e molestie nel luogo di lavoro" *per cui si rimanda alla specifica procedura PdR P 05.*
7. Atti o comportamenti che configurano violazione dei Diritti Umani sul cui rispetto vigila l'Organismo di Vigilanza.

Non potranno essere prese in considerazione segnalazioni inerenti esclusivamente:

- a contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante;
- ai rapporti individuali di lavoro o collaborazione del segnalante con la Società, ovvero con figure gerarchicamente sovraordinate;
- ad aspetti della vita privata del soggetto segnalato, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l'attività aziendale e/o professionale.

Inoltre, non sono consentite segnalazioni:

- pretestuose, diffamatorie, calunniöse o volte esclusivamente a danneggiare il segnalato;

TITOLO: WHISTLEBLOWING

- relative a violazioni che il segnalante sa non essere fondate.

5. MODALITÀ DI SEGNALAZIONE

Il D. Lgs. 24/2023 ha introdotto quattro canali di segnalazione:

- segnalazione mediante il canale interno di TMB S.p.A.;
- segnalazione attraverso il canale esterno istituito e gestito dall'ANAC;
- divulgazione pubblica;
- denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile.

La scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezionalità del segnalante.

Si deve procedere innanzitutto alla segnalazione *whistleblowing* utilizzando il canale interno. La segnalazione tramite il canale esterno, istituito e gestito da ANAC, può essere effettuata solo a determinate condizioni e, la divulgazione pubblica a condizioni ancora più rigorose, ferma restando la possibilità di effettuare denunce all'autorità giudiziaria.

6. CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE

Modalità di segnalazione:

TMB S.p.A., sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'art. 51 del D. Lgs. 81/2015, ha attivato il seguente canale interno di segnalazione:

- **Segnalazione scritta:** attraverso l'utilizzo della piattaforma informatica **EQS Integrity Line:** <https://tmbspa.integrityline.com/>. Tale piattaforma, grazie al ricorso di strumenti di crittografia, garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
- **Segnalazione orale:** attraverso apposita funzionalità di messaggistica vocale presente nella piattaforma, sia nel corso di un incontro in presenza con il Gestore, fissato dallo stesso, su richiesta del segnalante.

La **segnalazione** può essere effettuata qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- quando si hanno informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potranno essere commesse di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società, nonché riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni

e

- tali informazioni siano apprese, o i sospetti siano sorti, nell'ambito del contesto lavorativo.

Contenuti della segnalazione

A pena di inammissibilità, la segnalazione deve contenere:

- la descrizione chiara, completa e circostanziata dei fatti oggetto di segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione specificando i dettagli relativi alle notizie circostanziali e ove presenti anche le modalità con cui si è venuto a conoscenza dei fatti oggetto della segnalazione;
- le generalità o gli altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i ritenuto/i responsabile/i dei fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati;

TITOLO: WHISTLEBLOWING

eventuali dati identificativi della persona e indirizzo mail

Il segnalante può effettuare anche segnalazioni anonime. L'anonimato e una non precisa descrizione delle circostanze, luoghi e fatti potrebbe comportare difficoltà nello svolgimento della fase istruttoria.

Ricezione della segnalazione:

TMB S.p.A. ha individuato come gestore della segnalazione la Responsabile Legale (di seguito Gestore) in quanto dotata di idonee competenze e formazione specifica in materia.

Nel caso di prolungata assenza del gestore della segnalazione viene indicato come suo sostituto la Responsabile Amministrativa.

Si precisa che il ricevimento delle segnalazioni viene sospeso nel periodo di chiusura della Società.

Nel caso in cui la segnalazione pervenga a un soggetto diverso dal Gestore (es. superiore gerarchico, dirigente, collega, ecc.), il soggetto ricevente deve trasmettere la segnalazione, entro e non oltre 7 (sette) giorni dal suo ricevimento al Gestore, comunicando la data di ricezione e ogni altra informazione rilevante (es. canale di comunicazione) e dando contestuale comunicazione al segnalante.

Qualora la segnalazione voglia essere effettuata mediante la richiesta d'incontro con il Gestore, la richiesta di incontro può essere effettuata via mail all'indirizzo legale@tmbspa.com.

Nel caso in cui il Gestore riconosca di essere, per qualunque motivo, in una situazione di conflitto d'interesse, avvisa immediatamente TMB S.p.A. che nominerà d'urgenza un Gestore sostituto, al quale dovrà essere trasmessa, entro e non oltre 7 (sette) giorni dal ricevimento, la segnalazione, insieme alla data di ricezione e a ogni altra informazione rilevante (es. canale di comunicazione), dando contestuale comunicazione al segnalante.

Avviso di ricevimento/schedulazione dell'incontro

Il Gestore entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della segnalazione, invia al segnalante un avviso di ricevimento (la data di ricezione dovrà essere indicata nell'avviso stesso), prendendo in carico la segnalazione, oppure comunica al segnalante data, ora e luogo dell'incontro, il quale dovrà essere fissato entro e non oltre 7 (sette) giorni lavorativi, salvo giustificati motivi o condizioni che obblighino un differimento e in ogni caso entro un termine ragionevole.

La segnalazione effettuata oralmente durante l'incontro, previo consenso della persona segnalante, è documentata mediante verbale che dovrà essere verificato, rettificato o confermato e sottoscritto dal segnalante. Il Gestore provvederà ad inserire la segnalazione nella piattaforma allegando nella parte riservata ai documenti il verbale sottoscritto. A seguito dell'inserimento, provvederà a consegnare al segnalante il codice identificativo della segnalazione generato direttamente dalla piattaforma e che consente al segnalante di comunicare con il gestore tramite questa.

Esame della segnalazione:

Il Gestore dà seguito alle segnalazioni ricevute valutando la sussistenza della legittimazione del segnalante e che la segnalazione rientri nell'ambito di applicazione della norma; segue la valutazione delle circostanze di tempo e luogo in cui si è verificato il fatto.

All'esito della verifica preliminare:

- se non sussistono i presupposti si procede all'**archiviazione** della segnalazione, con motivazione delle ragioni;
- se sussistono i presupposti viene avviata l'**istruttoria**.

Istruttoria

A seconda dell'oggetto della segnalazione, il Gestore provvede a darne comunicazione all'OdV qualora si tratti di violazioni del Modello 231 o ad altro Responsabile Interno o procede personalmente per le materie di sua competenza a verificare e accertare la veridicità dei fatti o delle circostanze oggetto di segnalazione richiedendo alla persona segnalante, laddove ritenga necessario, eventuali integrazioni e/o chiarimenti.

TITOLO: WHISTLEBLOWING

Qualora lo ritenga necessario, il Gestore può avvalersi anche di consulenti tecnici anche esterni specificamente individuati con atto di nomina da parte di TMB S.p.A.

Si specifica che l'OdV, il Responsabile Interno e/o il consulente esterno non avranno conoscenza dell'identità del segnalante. I soggetti coinvolti nell'istruttoria della segnalazione avranno accesso alle informazioni relative alla segnalazione limitato allo stretto necessario e finalizzato all'analisi della documentazione e degli elementi raccolti per valutare la sussistenza dei fatti e delle condotte segnalate.

Nel corso dell'istruttoria, il Gestore, tra le altre cose, può:

- chiedere notizie, informazioni, atti e documenti ad altri uffici dell'Organizzazione;
- richiedere informazioni a persone che ritenga possano avere elementi utili a definire la situazione;
- mantenere interlocuzioni con il segnalante o altre persone coinvolte (es. facilitatore), attraverso il medesimo canale di ricevimento della segnalazione;
- richiedere chiarimenti e integrazioni allo stesso segnalante, attraverso il medesimo canale di ricevimento della segnalazione;
- sentire il responsabile della presunta violazione, anche dietro sua richiesta, anche attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Riscontro al segnalante

Entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, il ricevente fornisce riscontro in merito alla segnalazione, comunicando alternativamente:

- **l'archiviazione**, fornendo le ragioni della decisione, oppure
- la **fondatezza** della segnalazione e l'invio ai competenti organi interni competenti per i relativi seguiti (es. il *management* aziendale, il Risorse Umane), in quanto al gestore della segnalazione non compete alcuna valutazione in ordine alle responsabilità individuali e agli eventuali successivi provvedimenti o procedimenti conseguenti, oppure
- l'attività svolta e ancora da svolgere (nel caso di segnalazioni che comportino, ai fini delle verifiche, un'attività di accertamento di maggior tempo) e le eventuali misure adottate (provvedimenti adottati o rinvio all'Autorità competente).

Conservazione

Per garantire la gestione e la tracciabilità di tutte le attività svolte, il Gestore assicura la conservazione delle segnalazioni e di tutta la correlata documentazione di supporto per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 (cinque) anni dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

7. CANALE ESTERNO DI SEGNALEZIONE- ANAC

La procedura di segnalazione esterna prevede l'inoltro della segnalazione all'ANAC, nelle modalità dalla stessa definite e reperibili al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna **solo se**, al momento della sua segnalazione:

- il canale di segnalazione interna non è attivo o non è conforme;
- la segnalazione interna non ha avuto seguito;
- ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;

TITOLO: WHISTLEBLOWING

- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Per i termini e modalità di inoltro della segnalazione nonché la gestione della medesima si rinvia alle informazioni contenute nella sezione dedicata del sito web istituzionale dell'Autorità nonché alle Linee Guida ANAC e ogni altra disposizione regolamentare dell'ANAC, le quali sono reperibili sempre nel medesimo sito web.

8. DIVULGAZIONE PUBBLICA

Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, inclusi i mezzi di diffusione di massa quali i social network e i nuovi canali di comunicazione (es. Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, ecc.).

La divulgazione pubblica può essere effettuata solo se ricorra una delle seguenti condizioni:

- che si sia preventivamente utilizzato il canale interno e in seguito di mancato riscontro il canale esterno ed ANAC non abbia fornito riscontro entro termini ragionevoli;
- che si sia preventivamente utilizzato il canale esterno ANAC, ma non vi sia stato dato riscontro in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli;
- che sussista fondato motivo, di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete e quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (es. in presenza di una situazione di emergenza o al rischio di danno irreversibile, anche all'incolumità fisica di una o più persone, che richiedono che la violazione sia svelata prontamente e abbia un'ampia risonanza per impedirne gli effetti);
- che non siano stati utilizzati i canali interni o esterni ANAC per il rischio di ritorsioni o inefficacia di quei canali (mancato seguito efficace), in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui il segnalante teme che possano essere occultate o distrutte prove oppure che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa (es. il caso in cui chi riceve la segnalazione di una violazione, accordandosi con la persona coinvolta nella violazione stessa, proceda ad archiviare la segnalazione in assenza dei presupposti).

Nella divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal Decreto.

9. DENUNCIA ALL'AUTORITÀ

I segnalanti possono altresì rivolgersi alla competente Autorità giudiziaria o contabile per effettuare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo.

10. FORME DI TUTELA

Tutela della Riservatezza

Il Gestore che riceve e tratta la segnalazione deve garantire la riservatezza: della persona segnalante, del facilitatore, della persona segnalata, delle persone anche solo menzionate (es. testimoni) e di ogni altra persona coinvolta durante tutte le fasi del procedimento di segnalazione, ivi compreso l'eventuale trasferimento delle segnalazioni ad altre autorità competenti.

Al fine di garantire la massima tutela della riservatezza, l'accesso alla documentazione è consentito al solo al Gestore e altri eventuali soggetti debitamente nominati e autorizzati.

TITOLO: WHISTLEBLOWING

Nel caso fosse necessario, al fine di gestire al meglio una segnalazione, il coinvolgimento di terzi soggetti, il Gestore avrà cura di assicurare la separazione del contenuto della segnalazione dagli elementi che consentono di risalire, in ogni modo, all'identità del segnalante e degli altri soggetti destinatari di tutela.

Il divieto di rilevare l'identità dei soggetti destinatari di tutela è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante, ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione di detti soggetti.

Devono inoltre essere rispettate le seguenti indicazioni:

- solo il Gestore può visualizzare l'elenco delle segnalazioni e delle comunicazioni acquisite;
- i dati personali dei soggetti tutelati e ogni altro dato dal quale indirettamente si potrebbe identificare detti soggetti devono essere oscurati qualora, per ragioni istruttorie, altri soggetti devono essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione o della documentazione connessa o allegata.

Nell'ambito del procedimento disciplinare contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata in tutto o in parte sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rilevazione della propria identità. In tal caso il Responsabile Ufficio Legale comunicherà per iscritto al segnalante la necessità di rilevare la propria identità e in caso di consenso ne darà comunicazione al Responsabile Risorse Umane affinché proceda all'adozione degli opportuni procedimenti disciplinari.

Tutela dalle ritorsioni

I soggetti tutelati non possono subire alcuna ritorsione. Pertanto, tutte le misure ritorsive sono nulle.

Le presunte misure discriminatorie o ritorsive subite devono essere comunicate ad ANAC, alla quale sola è affidato il compito di accertare se la misura ritorsiva sia conseguente alla segnalazione di illeciti ed applicare, in assenza di prova da parte della Società che la misura presa sia estranea alla segnalazione, una sanzione amministrativa pecuniaria.

11. RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE

La Società garantisce al segnalato il diritto di essere informato (entro un ragionevole arco di tempo) in merito alle eventuali segnalazioni che lo coinvolgono, garantendo il diritto alla difesa lì dove si avviassero nei suoi confronti provvedimenti disciplinari.

La presente procedura lascia inoltre impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice penale e dell'art. 2043 del Codice civile.

Sono, altresì, fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della procedura di segnalazione whistleblowing, quali le segnalazioni manifestamente infondate e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione della procedura stessa.

TITOLO: WHISTLEBLOWING

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

TMB S.p.A. tratterà i dati personali in qualità di Titolare del trattamento e si impegna al rispetto di ogni adempimento previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (tra cui: individuazione di adeguate misure di sicurezza tecniche e organizzative, redazione di apposita DPIA, aggiornamento registro dei trattamenti del titolare, messa a disposizione di idonea informativa agli interessati, formalizzazione delle nomine di soggetti autorizzati e dei soggetti responsabili, ecc.).

L'Informativa relativa al trattamento dei dati personali a seguito della segnalazione whistleblowing è disponibile a: <https://tmbspa.integrityline.com/> nell'apposita sezione.